CO.N.QUA.DIR - P.A.
Comitato Nazionale Quadri Direttivi della P.A.

A.N.Dir
GIUSTIZIA

CASSA MUTUA CANCELLIERI
16/11/2018
PROT. N. 193/18

6/11/2018

Al Vice capo di gabinetto del
Ministro della Giustizia
dr. L. Pucci

Oggetto: risorse finanziarie dirette alla valorizzazione giuridico-economica dei Direttori

Facendo seguito all'incontro del 16 ottobre 2018, ed adempiendo all'impegno in tale occasione assunto, le inviamo in allegato una breve relazione schematica, nella quale si indicano diverse linee di azione idonee a reperire risorse finanziarie utili a realizzare le finalità di cui all' oggetto.

Fermo restando l'assoluta e piena disponibilità dei Direttori, come quivi rappresentati, a contribuire all'approfondimento tecnico/amministrativo delle proposte avanzate, qualora raccolgano l'intesse dell'Amministrazione, si confida che l'accoglimento delle richieste professionali (istituzione di un terzo profilo apicale e separato nell'ambito della Terza Area- caratterizzato dall'elevata professionalità e/o specializzazione- riservato ai Direttori), come enucleate nel Documento Unitario, possano intanto trovare accoglimento a prescindere dalla contestuale valorizzazione economica. Si confida inoltre che relativamente a quest'ultimo aspetto, il Sig. Ministro condivida la necessità anche del riconoscimento di un'indennità di direzione per le importanti funzioni apicali svolte, e le responsabilità quotidianamente assunte dai Direttori, tale da riequilibrare il trattamento economico percepito.

Ringraziandola in ogni caso per il suo impegno, le porgiamo i nostri saluti.

IL PRESIDENTE
CO.N.QUA.DIR
Salvatore Filocamo

IL PRESIDENTE
CASSA MUTUA CANCELLIERI
Federico Mancuso

IL PRESIDENTE
A.N.Dir
Giusto Civilla

CO.N.QUA.DIR - P.A.
Comitato Nazionale Quadri Direttivi della P.A.

A.N.Dir
GIUSTIZIA

PROPOSTE ED IPOTESI DI STUDIO DIRETTE AL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE DA INVESTIRE IN FAVORE DEL PERSONALE GIUDIZIARIO ED IN PARTICOLARE PER IL RIEQULIBRIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI

Il presente documento ha lo scopo di fornire alcune indicazioni relative al reperimento di risorse economiche, da investire nel finanziamento delle richieste di natura economica formulate nell'allegato documento già sottoposto all'attenzione del sig. Ministro. Le proposte avanzate non si addentrano sino all'esame dei dettagli di natura tecnico contabile, volendo presentarsi solo come un insieme di idee formulate da chi come i direttori, confrontandosi quotidianamente con la gestione dei servizi negli uffici giudiziari, ha una prospettiva privilegiata sulle criticità e potenzialità del sistema.

Auspichiamo quindi che il lavoro svolto possa essere di interesse e costituire utile base per un confronto leale e reale che porti finalmente alla valorizzazione professionale ed al recupero della dignità economica dei direttori del Ministero della Giustizia.

1° PARAGRAFO

Azioni di recupero dell'EVASIONE crediti erariali giudiziari

Uno dei settori più critici dell'Amministrazione Giudiziaria è rappresentato dal sistema di riscossione dei crediti erariali connessi al servizio. Trattasi di crediti di diversa natura e conseguente disciplina giuridica. Tendenzialmente possono dividerli in tre grosse macro aree:

a) crediti per l'irrogazione di pene pecuniarie comminate con sentenze penali di condanna;

b) sanzioni processuali in materia penale e civile;

c) recupero spese anticipate e prenotate e imposte, tasse e contributi evasi o prenotati.

Il sistema Giustizia è idoneo a garantire entrate consistenti per l'Erario, ma tale sistema è stato inopinatamente "trascurato". Il Ministero della Giustizia in questi decenni di rigore finanziario ha fatto la sua parte realizzando rilevanti progressi sul piano del contenimento dei costi del servizio, ma non sul recupero dei crediti erariali.

Particolarmente eloquente in materia è la relazione approvata con Deliberazione del 7 marzo 2017, n.3/2017/G della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - su: *IL RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E I RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED EQUITALIA GIUSTIZIA* (oggi Agenzia Entrate Riscossione). L'analisi della Corte prende in considerazione i dati statistici riferiti al quadriennio 2012-2015. Tali dati sono nella loro chiarezza imbarazzanti, l'ammontare dei crediti di giustizia (pene pecuniarie, sanzioni processuali e tassazione evasa) accertati ed affidati nel suddetto quadriennio ad Equitalia per la riscossione è stato di € **2.127.356.182,31,** le somme effettivamente riscosse invece nello stesso periodo sono state pari a € **85.179.877,26,** poco più del **4%!!** del totale. Tali dati sono stati, grossomodo, confermati dalla circolare 4 agosto 2017 - *Analisi della normativa sul recupero dei crediti per pene pecuniarie nonché di indicazioni operative agli Uffici giudiziari* - del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che al riguardo riporta i dati forniti da Equitalia: per il periodo dal 2000 al 2016, sul carico lordo di

11.472 mln di euro gli incassi effettuati ammontano a **614 mln di euro**, pari a circa il 6% del carico al netto degli sgravi

Recuperare anche parzialmente tale enorme differenza fra i crediti accertati e quelli effettivamente riscossi, garantirebbe risorse non solo per la valorizzazione dei dipendenti della Amministrazione Giudiziaria e dei Direttori in particolare, visto il trattamento largamente inadeguato all'uopo loro riservato, ma anche più in generale a beneficio delle finanze pubbliche.

Le proposte che si avanzeranno in questa sede mirano a rendere preventivo e necessario per gli "utenti" il pagamento del ***costo del servizio*** ovvero a prestare garanzia per l'assolvimento delle sanzioni irrogate, senza addentrarsi nel complesso sistema della riscossione coatta e sono relative alle macro aree delle sanzioni processuali e tassazione del servizio. Tuttavia i direttori sono pronti anche a mezzo dell'A.N.Dir, che li rappresenta, ad offrire il proprio qualificato contributo specie in termini di esperienza, ad un eventuale tavolo di studio su possibili soluzioni per migliorare anche il recupero delle pene pecuniarie e delle spese anticipate o prenotate a debito.

a) integrazione irricevibilità ex art. 285 co.4 d.p.r. 115/02 all'omesso o insufficiente pagamento del C.U.

L'omesso versamento dei diritti forfettizzati di notifica ex art. 30 D.P.R. 115/02 determina l'irricevibilità degli atti ex art.285 co.4 del suddetto T.U..
Per ciò che riguarda il Contributo Unificato invece l'art. 16 del D.P.R. 115/02 non prevede analoga conseguenza (irricevibilità), bensì la mera iscrizione a ruolo del contributo omesso e l'irrogazione delle sanzioni (co. 1 bis) previste dall'art. 71 D.P.R. 131/86.
Con il T.U.S.G. furono infatti novellate le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la soppressione delle parole "*a pena di irricevibilità dell'atto*", in quanto si avanzarono dubbi circa la costituzionalità della norma.
Tali dubbi tuttavia risultavano invece fugati proprio dallo stesso T.U.S.G. con il quale fu novellata l'intera materia del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, rendendo effettivo ed esteso anche in materia civile il patrocinio a spese dello Stato per i non ambienti in ogni stato e grado del processo. Peraltro la "sanzione" dell'irricevibilità è

stata invece prevista dal T.U.S.G., paradossalmente visto il limitato importo, per i diritti ex art. 30 nonché per i diritti di copia e certificato e non è stata mai oggetto di censure. Purtroppo la mancanza di conseguenze processuali al mancato versamento del C.U., sta producendo nella prassi una crescente e rilevante evasione dello stesso, probabilmente incentivata anche dall'inadeguatezza del sistema di riscossione coatta dei crediti di giustizia. Risulta peraltro paradossale che solo il servizio "Giustizia" tra i servizi pubblici essenziali non subordini al **"necessario"** previo pagamento del contributo a carico dell'utente abbiente, l'erogazione del servizio stesso, come avviene finanche per il servizio sanitario.

Ripristinare pertanto l'irricevibilità degli atti in caso di omesso o insufficiente pagamento del C.U., oltre che a risultare coerente rispetto al sistema di erogazione dei servizi pubblici, assicurerebbe entrate certe nell'ordine di diversi milioni di euro, pari al 94-96% dell'ammontare del C.U. omesso o insufficiente.

b) deposito cauzionale della sanzione processuale ex art. 616 c.p.p.

L'art. 616 c.p.p. prevede che qualora il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile, <<*..la parte privata è* (leggasi "può" vista la sentenza *C.* cost. 13 giugno 2000, n. 186) *condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato*>> (art. 616 c.p.p.,). <<*Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente*>> (comma 1 bis aggiunto dalla dall'art. 1, comma 65, L. 23.06.2017, n. 103 con decorrenza dal 03.08.2017).

L'effettiva riscossione di detta sanzione soffre tuttavia la generale inefficacia del servizio di recupero dei crediti erariali di giustizia, di cui si è argomentato, ed è quindi di fatto quasi irrilevante (ricordiamo che le percentuali di riscossione oscillano tra il 4 e il 6% dei crediti accertati).

E' possibile peraltro stimare il credito erariale a titolo di sanzioni processuali irrogate per dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione e non riscosso, a tal fine è necessario integrare i dati sulle percentuali di riscossione summenzionati con quelli statistici dell'annuario penale della Suprema Corte dell'anno 2017. Analizzando infatti le modalità di definizione dei ricorsi in materia penale nell'anno 2017, si può constatare che il 69% degli oltre 56.000 procedimenti penali definiti è stato dichiarato inammissibile ed esattamente 38.967. Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità consegue, salvo rarissimi casi, la condanna alla predetta sanzione generalmente quantificata in €.2.000,00 l'importo totale delle sanzioni processuali ex art. 616 c.p.p. è stimabile in € 77.934.000, di cui (applicando la percentuale di riscossione accertata del 4%) € 74.816.640 non riscosse.

Qualora si introducesse a garanzia dell'effettiva riscossione delle citate sanzioni, l'obbligo per la parte privata ricorrente di versare un importo predeterminato, pari alla media dell'importo delle sanzioni irrogate (€.2000,00) a titolo di deposito cauzionale da versarsi al F.U.G., tale "evasione" sarebbe azzerata, in quanto la predetta somma sarebbe definitivamente devoluta all'Erario e riversata al F.U.G. in tutte le ipotesi di dichiarazione di inammissibilità con condanna alla sanzione processuale nella misura corrispondente alla stessa, mentre sarebbe restituita al ricorrente negli altri casi). Ovviamente, onde fugare ogni dubbio di costituzionalità, il suddetto deposito a garanzia sarebbe prenotato a debito, anziché riscosso, nei casi in cui la parte non sia abbiente ed è quindi ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2° PARAGRAFO

Introduzione di diritti/contributi direttamente collegate

alle prestazioni di elevata professionalità

Il servizio giustizia ha subito negli ultimi vent'anni un'innovazione senza eguali rispetto agli altri servizi pubblici, una vera e propria rivoluzione informatica che pone i servizi giudiziari italiani all'avanguardia a livello europeo. Tele innovazione ha permesso un continuo e sensibile miglioramento dei tempi di definizione dei procedimenti e contestuale diminuzione delle pendenze, ma anche un deciso contenimento dei costi di gestione del sistema

Il personale giudiziario ed in particolare i direttori amministrativi hanno offerto un contributo decisivo a tale processo innovativo. Tuttavia nemmeno una minima parte delle economie di bilancio sono state "restituite" ai protagonisti di tale "rivoluzione" in contrasto non solo con le più elementari logiche retributive, ma anche con i principi cardine delle organizzazioni complesse. Si propone pertanto di riparare tale *vulnus* mediante la specifica destinazione alla remunerazione delle prestazioni di elevata professionalità legate al ruolo e responsabilità dei Direttori , di alcune entrate dei servizi giudiziari, simbolicamente legati a tale prestazioni.

a) Contributo Unificato per Portale delle Vendite Pubbliche.

Il D.L. 82/2015 Art.15, Portale delle vendite pubbliche, ha introdotto l'art.18 bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tale articolo prevede l'istituzione del Contributo Unificato per la pubblicazione sul predetto portale pari all'importo di euro 100, per ogni lotto messo in vendita, a carico del creditore procedente. Tale importo è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT. Le entrate derivanti dall'applicazione di tale contributo, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. Si chiede all'Amministrazione di distrarre la somma di € 10.000.000,00 percepita dalle entrate di tale C.U. da destinare alla valorizzazione del ruolo dei direttori amministrativi che proprio in relazione a tale servizio, avranno l'onere di gestire le modifiche che si

renderanno necessarie agli avvisi di vendita già pubblicati e per la responsabilità in capo ai medesimi circa la qualità del dato pubblicato sul portale.

b) Contributo per il compimenti di atti pubblici e altre attività di tipo notarile

L'ordinamento attribuisce alla figura del "cancelliere" il compimento di atti ad elevato contenuti specialistico, tendenzialmente diretti ad attribuire a determinati atti o dichiarazioni il crisma della pubblica fede. Trattasi ad esempio dell'asseverazione di perizie e traduzioni giurate, ricezione e redazione di atti notori, verbali di accettazione espressa o con beneficio di eredità, verbali di inventario, autentica di sottoscrizioni (ad es. in materia elettorale) etc.. Nonostante l'ordinamento faccia spesso riferimento alla generica figura del cancelliere, da tempo è stato chiarito che il compimento di tali atti, essendo estranei all'attività di mero ausilio alla magistratura, sia di competenza delle professionalità più elevate dell'ordinamento amministrativo giudiziario, in possesso di idonei titoli culturali, come appunto i direttori. Tanto premesso e benché il compimento di tali atti comporta l'assunzione di responsabilità civili e penali di rilievo, alcun contributo a carico del richiedente è previsto dall'ordinamento, mentre gli stessi atti redatti dai notai hanno costi notevoli.

Si ritiene pertanto equo introdurre un contributo per l'attività di tipo notarile suddetta anche di soli 10 euro ad atto, in modo da investire le relative risorse alla retribuzione delle responsabilità assunte.

c) Contributo unificato per il convenuto.

Il regime della tassazione degli atti giudiziari prima della L. 488/1999 che ha introdotto il contributo unificato, era la corresponsione dell'imposta di bollo, per chiunque partecipasse al processo, nella misura di un bollo ogni 4 facciate. Con il contributo unificato, il risparmio per le parti era tale che i difensori hanno preferito chiedere il passaggio al nuovo regime per tutte le cause già pendenti, versando il relativo contributo. Il monitoraggio dell'impatto fra il vecchio e il nuovo regime fiscale ha evidenziò il crollo delle entrate per il Ministero della Giustizia del 60-70 % dovuto anche alla scelta di gravare del contributo solo la parte attrice.

Per tutto quanto premesso, si ritiene che il contributo unificato non risponda affatto a quelli che sono i reali costi per il servizio giustizia e che introdurre un contributo a carico

del convenuto che si costituisce risponda comunque ad una etica sociale, dato che oggi tutto il carico fiscale dell'azione civile, diversamente dal regime precedente, grava su chi è costretto ad adire l'autorità giudiziaria che peraltro, anche in caso di vittoria delle spese, speso non riesce a recuperare il "costo" del processo nei confronti della parte soccombente.

d) Giustizia civile - Legge 162/14 e succ. mod. (L. 6/5/2015 ,n.55) c.d. divorzio breve.

La legge n.162 del 2014 che ha convertito con modifiche il D.L. 132/2014 all'art. 12 ha introdotto, (in presenza di determinate condizioni) la separazione, divorzio e modifiche delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. All'uopo quest'ultimo riceve da ciascuna parte la relativa dichiarazione di volontà formulata personalmente. Non appena ricevuto le dichiarazioni di volontà, l'ufficiale di Stato civile, redige l'atto destinato a contenere l'accordo mediante la compilazione di apposito modulo sottoscritto dalle parti. L'assistenza legale in tale procedura semplificata è facoltativa. Nella prassi questa specie di "esternalizzazione" è scarsamente utilizzata e quindi non si è rivelata realmente deflattiva.

Risulterebbe coerente con il ruolo e funzione del direttore invece, equiparare lo stesso per le finalità di cui sopra all'Ufficiale dello Stato civile. Tale equiparazione o addirittura sostituzione, riportando la materia negli uffici giudiziari, potrebbe avere l'effetto di rendere il ricorso al giudice come realmente residuale, con un immediato risparmio di risorse, rappresentato dalle spese anticipate per l'assistenza legale spesso a carico dell'Erario, vista l'elevatissima percentuale delle cause di separazione e divorzio in cui le parti sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato, mentre le risorse relative al versamento del C.U. già previsto potrebbero essere distratte in favore dei direttori.

3° PARAGRAFO

Specifica destinazione di risparmi di spesa o risorse acquisiste dall'Amministrazione Giudiziaria al personale giudiziario

L'insieme dei risparmi di spese e delle risorse acquisite all'Erario, derivanti dall'Amministrazione della Giustizia e quindi in parte rilevante, imputabili all'impegno del personale giudiziario ed in particolare dei Direttori che detto personale coordinato, formano e organizzano, costituisce una voce rilevante del bilancio pubblico. La mancanza di una norma contrattuale che preveda che una parte di tali risorse sia destinato a remunerare tale impegno, le responsabilità assunte e la professionalità spesa dai direttori, rappresenta un atto che questi ultimi sentono profondamente iniquo ed ingiusto. Le proposte seguenti mirano pertanto a destinare finalmente almeno una parte di tali risorse alla valorizzazione professionale ed economica dei direttori.

a) Assegnazione al personale dei risparmi di spesa ex art. 27 d.l.vo 150/09

L'articolo 27 del decreto legislativo n.150 del 2009 – «*premio di efficienza*» – prevede che sin dal 2010 una quota fino al 30 per cento sui risparmi dei costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni sia destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, il personale direttamente e proficuamente coinvolto in tali processi e, per la parte residua, ad incrementare le somme destinate alla contrattazione.

Tale obbligo di legge è stato ripetutamente e scientemente disatteso dall'Amministrazione Giudiziaria. Invero il Ministero della Giustizia con l'estesa informatizzazione dei servizi giudiziari, il processo civile telematico, ormai diffuso su tutto il territorio e la progressiva implementazione di quello penale, ha realizzato ingenti risparmi di spesa. Solo il processo civile telematico ha consentito risparmi che l'ex ministro Orlano quantificava ad inizio 2016 in €.178.000.000,00. A queste cifre si aggiunge l'abbattimento dei costi anche in materia penale conseguenti all'introduzione dei nuovi sistemi e l'estensione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata. Tale processo è ancora *in itinere* ed è ben lungi dall'essere portato a definitivo compimento. Significativa al riguardo è l'ultima circolare in materia di comunicazione telematica dell'avviso di deposito delle sentenze al Procuratore della

Repubblica e al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 548 c.p.p.. L'implementazione del Sistema Informativo della Cognizione Penale (SICP) da un lato e dei sistemi informativi nel settore civile dall'altro, comportano un costante e impegnativo lavoro di formazione del personale amministrativo delle segreterie e cancellerie giudiziarie interamente affidato alla figura professionale del direttore che rappresenta ormai l'unico referente per la formazione. Attività quest'ultima che viene svolta sul campo senza alcun tipo di riconoscimento.

Sarebbe quindi necessario, anche per non violare le suddette disposizioni di legge, che si istituisca, sin dal presente esercizio finanziario, un fondo a cui riversare la quota suddetta dei risparmi di spese, quota da quantificarsi a cura dell'ufficio di bilancio.

b) assegnazione somme riversate al F.U.G.

Il Fondo Unico di Giustizia è un fondo dinamico in cui confluiscono (comma 2 art.2 del DL n. 143/2008):

- Il denaro nonché i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca;
- Le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.

Le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia sono destinate alla riassegnazione (art.2 del DL n. 143/2008):

- in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell'Interno;
- in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della Giustizia;
- all'entrata del bilancio dello Stato.

Le quote di riassegnazione sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (comma 7 dell'art. 2 del DL n. 143/2008 e art. 7 del DM n. 127/2009).

I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell'Interno, del 49% al Ministero della Giustizia e del 2% all'entrata del bilancio dello Stato.

Tutto ciò premesso, risulterebbe scontato che una quota delle risorse riversate a tale fondo, alimentato quotidianamente dall'attività del personale giudiziario sotto la diretta responsabilità anche giuridica dei Direttori, fosse poi impiegata a vantaggio del

personale giudiziario, ma questo non accade. Basta esaminare l'ultimo decreto di ripartizione del fondo, il Decreto emesso il 24 novembre 2017 dal Ministro dell'economia e finanze - *Ripartizione della quota del Fondo Unico Giustizia anno 2017*- per rendersi conto della scandalosa disparità di trattamento fra il personale dell'amministrazione giudiziaria ed il restante personale del ministero della Giustizia e del Ministero degli Interni. Le quote spettanti ai dipartimenti dell'amministrazione giudiziaria, ad esclusione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono impiegate per tutto, dal pagamento di tasse e utenze, alla manutenzione degli uffici, dagli onorari agli avvocati per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai tirocini formativi, tranne che per migliorare l'inadeguato trattamento economico del personale della giustizia. Come conseguenza di tale prassi distributiva, i direttori, in particolare, non percependo alcuna indennità quale voce di retribuzione accessoria, risultano tra i dipendenti pubblici apicali i peggio remunerati, specie se in confronto con gli altri operatori della giustizia o della pubblica sicurezza.

Si ritiene pertanto anche moralmente doveroso che una quota del citato Fondo Unico Giustizia sia espressamente riservato al miglioramento del trattamento economico del personale giudiziario ed in particolare, per la remunerazione delle gravose responsabilità assunte dai Direttori.

c) Art. 117 legge fallimentare – Ripartizione finale

Si propone di destinare alla valorizzazione anche economica del ruolo dei direttori una quota delle somme incamerate dallo Stato, secondo quanto disposto dall'art. 117 legge fallimentare al p.4 che di seguito si riporta:

<IV. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34. Decorsi cinque anni dl deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richiesti da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versati a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della Giustizia>.

d) riversamento al F.U.A. con specifica destinazione per la remunerazione di indennità da riservare alle qualifiche apicali, delle spese processuali liquidate in favore dell'Amministrazione

Sono sempre più numerosi i casi in cui l'Avvocatura distrettuale dello Stato affida l'incarico di rappresentare il Ministero della Giustizia ex art. 2 T.U. delle Leggi e delle Nome giuridiche sulla rappresentanza e difesa dello Stato, ad un funzionario incarico che spesso, attese le competenze giuridiche richieste, riveste la qualifica di direttore. In tutti i casi in cui al giudizio così instaurato segua la soccombenza dell'altra parte con condanna alle spese processuali in favore del Ministero della Giustizia, sarebbe coerente ed equo riversarne il relativo pagamento a vantaggio del F.U.A. con specifica destinazione per la remunerazione di indennità riservate alla qualifica apicale del direttore.

e) assegnazione delle maggiori entrate in seguito all'adeguamento degli importi relativi ai diritti di copia, certificato, di cui al comma 1 bis dell'art. 616 c.p. etc. al F.U.A.

Il Ministro della Giustizia periodicamente nell'esercizio delle riserva regolamentare prevista dalle disposizioni normative che disciplinano le entrate di cui in intestazione, provvede all'adeguamento dei relativi importi. Si chiede quindi di riversare parte delle maggiori entrate derivanti da tali adeguamenti all'adeguamento del trattamento economico ei direttori.